

**Sanità:ricorso Anaa Commissione Ue,violazione orario lavoro****Riposo deve essere 11 ore e continuativo anche dopo reperibilità****ROMA**

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il sindacato dei medici dirigenti Anaa Assomed ricorre alla Commissione europea contro la violazione delle norme sull'orario di lavoro. Ha infatti depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo Stato Italiano, ritenendo che per gli operatori sanitari del servizio pubblico sia violato il sistema minimo di tutele della salute dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.

In particolare, si spiega in una nota, l'Anaa Assomed contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (L. 133/2008) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Le Aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero. Una tale applicazione della norma "realizza, a nostro parere illegittimamente - commenta il segretario nazionale Anaa Assomed, Carlo Palermo - un effetto contrario alla Direttiva Europea, che fa un preciso ed inequivocabile riferimento alla consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposate nell'arco delle 24 ore, al fine di favorire il pieno recupero delle energie psico-fisiche fondamentale per garantire la sicurezza delle cure. Pure il nuovo Contratto di Lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, recentemente entrato in vigore, ha risentito di questa interpretazione".

Palermo rileva come non sia comunque la prima volta che l'Italia subisce una procedura d'infrazione per aver privato i medici ospedalieri delle tutele comunitarie. Anche in passato Anaa Assomed aveva denunciato il Governo italiano alla Commissione Ue per avere escluso, ancora nel 2008, i dirigenti del SSN dall'applicazione dei benefici della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. L'Italia venne, perciò, deferita alla Corte di Giustizia della Comunità Europea con l'avvio di una procedura di infrazione conclusasi con l'obbligo di ripristinare anche per i medici e i dirigenti sanitari le tutele comunitarie. (ANSA).

CR/

S04 QBKN

# Sanità24

[Stampa](#)[Chiudi](#)

17 Feb 2020

## Orario di lavoro dei medici, l'Anaa Assomed chiede la procedura d'infrazione per l'Italia

L'Anaa Assomed ha depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo Stato italiano, ritenendo che per gli operatori sanitari del servizio pubblico sia violato il sistema minimo di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro. In particolare l'Anaa Assomed, in difesa delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici e sanitari, contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (legge 133/2008, articolo 31, comma 4) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Le aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico o sanitario durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero. «Una tale applicazione della norma realizza, a nostro parere illegittimamente - commenta il segretario nazionale Anaa Assomed, **Carlo Palermo** - un effetto contrario alla Direttiva sul riposo giornaliero, che fa un preciso e inequivocabile riferimento alla consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposate nell'arco delle 24 ore, al fine di favorire il pieno recupero delle energie per garantire la sicurezza delle cure».

Pure il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, recentemente entrato in vigore, ha risentito di questa interpretazione nella disciplina dei turni di reperibilità attiva degli operatori, anche se le ricadute sono state attenuate attraverso la previsione di un riposo obbligatorio di 6 ore dopo il turno.

Il Decreto legislativo 66/2003 definisce riposo adeguato «il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari... sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica... causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi». La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, poi, statuito che il "periodo di riposo" è una nozione di diritto comunitario che non può essere interpretata in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri.

Non è la prima volta - ricorda infine Palermo - che l'Italia subisce una procedura d'infrazione per aver privato i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari delle tutele comunitarie. Anche in passato Anaa Assomed aveva denunciato il Governo italiano alla Commissione Europea per avere escluso, ancora nel 2008, i dirigenti del Ssn dall'applicazione dei benefici della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. L'Italia venne, perciò, deferita alla Corte di Giustizia della Comunità Europea con l'avvio di una procedura di infrazione conclusasi con l'obbligo, recepito mediante la Legge 161/2014, di ripristinare anche per i medici e i dirigenti sanitari le tutele comunitarie.

Martedì, 18 Febbraio 2020, 08.03



POLITICA E SANITÀ

Home / Politica e Sanità / Orari di lavoro medici, il nodo reperibilità. Ecco quando il riposo è obbligatorio

feb  
18  
2020

## Orari di lavoro medici, il nodo reperibilità. Ecco quando il riposo è obbligatorio

TAGS: TOLLERANZA ALL'ORARIO DI LAVORO, ASSISTENZA MEDICA FUORI ORARIO, ORARIO DI LAVORO, LAVORO IN ORARIO STRAORDINARIO, REPERIBILITÀ, DIRETTIVA ORARI, ORARIO SU TURNI



Il dottor Rossi, anestesista, stremato va a casa dopo una giornata di lavoro in ospedale, ma dopo tre ore di sonno lo chiamano dalla corsia, c'è bisogno di lui in sala operatoria, si veste inforca la moto, mette il camice, è pronto per otto ore aggiuntive. Una volta finito vorrebbe tornare a casa ma ha il turno, si ricomincia. Questo è il passato. Dal 2015 è entrata in vigore la direttiva europea 88 del 2003 che impone 11 **ore di riposo giornaliera** al personale sanitario anche nelle strutture pubbliche. Non tutte le Asl rispettano però la norma alla lettera.

La legge 133 del 2008 all'articolo 31 comma 4 esclude dal riposo di 11 ore consecutive i **lavoratori in reperibilità attiva**. Per questi lavoratori, medici ed infermieri inclusi, in caso di chiamata il riposo non si interrompe ma si sospende: dormito 3 ore, si torna al lavoro, poi si stacca e si completa il riposo con le 8 ore aggiuntive. L'interruzione sancita dalla direttiva 88 del 2003 è altra cosa: il riposo ricomincia dall'inizio, vanno fatte tutte e 11 ore perché il medico si ripresenti "fresco" dopo la prestazione in più richiestagli. Le regioni applicano la legge 133 che sospende e non interrompe il riposo.

Il sindacato Anaa Assomed ravvisando un conflitto tra la nostra legge e le norme europee ha depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo stato italiano, ritenendo che la norma introdotta dal Governo Berlusconi 12 anni fa "violi il sistema minimo di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro". «La direttiva Ue fa un preciso ed inequivocabile riferimento alla

consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposare nell'arco delle 24 ore», avverte il segretario nazionale Anaa Assomed, **Carlo Palermo**. «Nel nuovo contratto abbiamo evitato che, per un'applicazione restrittiva della normativa italiana, il medico in esempio, finito il turno di reperibilità notturna attiva, al mattino dovesse ricominciare il lavoro senza staccare. Grazie al nuovo contratto, il collega non potrà essere inserito nel turno successivo ma tornerà a riposare. Certo, avremmo preferito che il riposo fosse di 11 ore e che rimontasse a sera, per una guardia o una nuova reperibilità, ma non ci è stato concesso; abbiamo invece ottenuto la previsione di un riposo obbligatorio di 6 ore dopo il turno: chi è di turno di notte rientra a casa, completa il riposo e rimonta al pomeriggio in ospedale».

Si evita di stremare il medico, ma non del tutto. «L'attuale indirizzo nel servizio sanitario italiano legittima un concetto di sospensione del riposo e non di interruzione», dice Palermo. «Oggi molti colleghi lasciano per i turni massacranti seguiti da reperibilità infinite e fine settimana senza famiglia, e per una probabilità di errore che la stanchezza può moltiplicare. Un riposo completo sarebbe fondamentale per garantire la sicurezza delle cure».

Cosa dice la giurisprudenza Ue?

«Fin qui, la Corte di Giustizia da una parte ha statuito che il "periodo di riposo" è una nozione di diritto comunitario non interpretabile in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri. Dall'altra ha escluso in modo esplicito dal riposo continuativo le sole attività lavorative caratterizzate da una organizzazione frazionata». Ad esempio, il riposo si sospende e non si interrompe per chi lavora nei ristoranti, mattina e sera, o nelle pulizie, «ma il frazionamento non è certo il caso delle attività ospedaliere e sanitarie, che invece si svolgono a ciclo continuo. Come sindacato possiamo giusto adire la Commissione - spiega Palermo - ma intendiamo girare una domanda esplicita alla Corte che, ricordo, può essere interessata solo dai magistrati italiani, in via incidentale. Dunque stiamo raccogliendo casistica».

Palermo ricorda che questa non sarebbe la prima infrazione aperta contro l'Italia per aver privato i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari delle tutele comunitarie. «Anche in passato Anaa Assomed aveva denunciato il Governo italiano alla Commissione europea per aver escluso nel 2008 i dirigenti Ssn dall'applicazione dei benefici della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. La procedura si concluse con l'obbligo, recepito nella legge 161/2014, di ripristinare anche per medici e dirigenti sanitari le tutele comunitarie».

**Mauro Misserendino**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 17 FEBBRAIO 2020

## Riposo deve essere di 11 ore e continuato. L'Anaaio ricorre alla Commissione UE contro violazione norme su orario di lavoro

***In particolare, l'Anaaio Assomed, in difesa delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici e sanitari, contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (L. 133/2008, articolo 31, comma 4) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. "Le Aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico o sanitario durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero".***

L'Anaaio Assomed ha depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo Stato Italiano, ritenendo che per gli operatori sanitari del servizio pubblico sia violato il sistema minimo di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.

In particolare, l'Anaaio Assomed, in difesa delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici e sanitari, contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (L. 133/2008, articolo 31, comma 4) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Le Aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico o sanitario durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero.

"Una tale applicazione della norma realizza, a nostro parere illegittimamente - commenta il Segretario Nazionale Anaaio Assomed, **Carlo Palermo** - un effetto contrario alla Direttiva Europea sul riposo giornaliero, che fa un preciso ed inequivocabile riferimento alla consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposate nell'arco delle 24 ore, al fine di favorire il pieno recupero delle energie psico-fisiche fondamentale per garantire la sicurezza delle cure. Una esplicita esclusione riguarda solo le attività lavorative di per sé caratterizzate da una organizzazione frazionata, il che non è certamente il caso delle attività ospedaliere e sanitarie che si svolgono a ciclo continuo".

"Pure il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, recentemente entrato in vigore, ha risentito di questa interpretazione nella disciplina dei turni di reperibilità attiva degli operatori, anche se le ricadute sono state attenuate attraverso la previsione di un riposo obbligatorio di 6 ore dopo il turno - prosegue -. Il Decreto Legislativo 66/2003 definisce riposo adeguato 'il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari ..... sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica ..... causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi'. La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, poi, statuito che il 'periodo di riposo' è una nozione di diritto comunitario che non può essere interpretata in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri".

"Non è la prima volta - ricorda infine Palermo - che l'Italia subisce una procedura d'infrazione per aver privato i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari delle tutele comunitarie. Anche in passato Anaaio Assomed aveva denunciato il Governo italiano alla Commissione Europea per avere escluso, ancora nel 2008, i dirigenti del Ssn dall'applicazione dei benefici della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. L'Italia venne, perciò, deferita alla Corte di Giustizia della Comunità Europea con l'avvio di una procedura di infrazione conclusasi con l'obbligo, recepito mediante la Legge 161/2014, di ripristinare anche per i medici e i dirigenti sanitari le tutele comunitarie".

# «Il riposo deve essere di 11 ore e continuativo anche dopo la reperibilità». Anaaò ricorre alla Commissione Europea

[sanitainformazione.it/lavoro/il-riposo-deve-essere-di-11-ore-e-continuativo-anche-dopo-la-reperibilita-anaao-ricorre-alla-commissione-europea/](https://www.sanitainformazione.it/lavoro/il-riposo-deve-essere-di-11-ore-e-continuativo-anche-dopo-la-reperibilita-anaao-ricorre-alla-commissione-europea/)

February 17,  
2020



L'Anaaò Assomed ha depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo Stato italiano, ritenendo che per gli operatori sanitari del servizio pubblico sia violato il sistema minimo di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.

In particolare, l'Anaaò Assomed contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (L. 133/2008, articolo 31, comma 4) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Le Aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico o sanitario durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero.

**LEGGI ANCHE: RIPOSO DOPO LA REPERIBILITA', SPEDICATO (FEMS): "IN ALTRI PAESI EUROPEI SEMPRE GARANTITO RECUPERO DI 24-48 ORE"**

«Una tale applicazione della norma – si può leggere in una nota di Anaa – realizza, a nostro parere illegittimamente, un effetto contrario alla Direttiva Europea sul riposo giornaliero, che fa un preciso ed inequivocabile riferimento alla consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposate nell’arco delle 24 ore, al fine di favorire il pieno recupero delle energie psico-fisiche fondamentale per garantire la sicurezza delle cure. Una esplicita esclusione riguarda solo le attività lavorative di per sè caratterizzate da una organizzazione frazionata, il che non è certamente il caso delle attività ospedaliere e sanitarie che si svolgono a ciclo continuo. Pure il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità per il triennio 2016/2018, recentemente entrato in vigore, ha risentito di questa interpretazione nella disciplina dei turni di reperibilità attiva degli operatori, anche se le ricadute sono state attenuate attraverso la previsione di un riposo obbligatorio di 6 ore dopo il turno».

**LEGGI ANCHE: CONTRATTO MEDICI E TURNI MASSACRANTI, NUOVA VIOLAZIONE. CONSULCESI: “PORTEREMO ISTANZE PROFESSIONISTI IN EUROPA”**


Il Decreto Legislativo 66/2003 definisce riposo adeguato «il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari [...] sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica [...] causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi». La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, poi, statuito che il “periodo di riposo” è una nozione di diritto comunitario che non può essere interpretata in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri.

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO**

## Anaao ricorre alla Commissione europea contro la violazione delle norme sull'orario di lavoro

 [imgpress.it/attualita/anaao-ricorre-alla-commissione-europea-contro-la-violazione-delle-norme-sullorario-di-lavoro/](https://imgpress.it/attualita/anaao-ricorre-alla-commissione-europea-contro-la-violazione-delle-norme-sullorario-di-lavoro/)

February 17,  
2020



*L'Anaao Assomed ha depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo Stato Italiano, ritenendo che per gli operatori sanitari del servizio pubblico sia violato il sistema minimo di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.*

In particolare, l'Anaao Assomed, in difesa delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici e sanitari, contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (L. 133/2008, articolo 31, comma 4) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Le Aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico o sanitario durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero.

Una tale applicazione della norma realizza, a nostro parere illegittimamente - commenta

il Segretario Nazionale Anaa Assomed, Carlo Palermo – un effetto contrario alla Direttiva Europea sul riposo giornaliero, che fa un preciso ed inequivocabile riferimento alla consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposate nell'arco delle 24 ore, al fine di favorire il pieno recupero delle energie psico-fisiche fondamentale per garantire la sicurezza delle cure. Una esplicita esclusione riguarda solo le attività lavorative di per sè caratterizzate da una organizzazione frazionata, il che non è certamente il caso delle attività ospedaliere e sanitarie che si svolgono a ciclo continuo.

Pure il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, recentemente entrato in vigore, ha risentito di questa interpretazione nella disciplina dei turni di reperibilità attiva degli operatori, anche se le ricadute sono state attenuate attraverso la previsione di un riposo obbligatorio di 6 ore dopo il turno.

Il Decreto Legislativo 66/2003 definisce riposo adeguato “il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari ..... sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica ..... causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi”. La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, poi, statuito che il “periodo di riposo” è una nozione di diritto comunitario che non può essere interpretata in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri.

Non è la prima volta – ricorda infine Palermo – che l'Italia subisce una procedura d'infrazione per aver privato i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari delle tutele comunitarie. Anche in passato Anaa Assomed aveva denunciato il Governo italiano alla Commissione Europea per avere escluso, ancora nel 2008, i dirigenti del SSN dall'applicazione dei benefici della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. L'Italia venne, perciò, deferita alla Corte di Giustizia della Comunità Europea con l'avvio di una procedura di infrazione conclusasi con l'obbligo, recepito mediante la Legge 161/2014, di ripristinare anche per i medici e i dirigenti sanitari le tutele comunitarie.



*Dott. Carlo Palermo*

Roma, 17 febbraio 2020 - L'Anaaò Assomed ha depositato un ricorso alla Commissione Europea per avviare la procedura di infrazione contro lo Stato Italiano, ritenendo che per gli operatori sanitari del servizio pubblico sia violato il sistema minimo di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.

In particolare, l'Anaaò Assomed, in difesa delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici e sanitari, contesta la norma introdotta dal Governo Berlusconi (L. 133/2008, articolo 31, comma 4) che esclude i lavoratori in servizio di reperibilità attiva dai benefici del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Le Aziende sanitarie hanno interpretato la legge nel senso che la chiamata in servizio del medico o sanitario durante la reperibilità sospende, e non interrompe, il riposo giornaliero.

Una tale applicazione della norma realizza, a nostro parere illegittimamente -

commenta il Segretario Nazionale Anaaò Assomed, Carlo Palermo - un effetto contrario alla Direttiva Europea sul riposo giornaliero, che fa un preciso ed inequivocabile riferimento alla consecutività e congruità del riposo, e non alla sommatoria delle ore riposate nell'arco delle 24 ore, al fine di favorire il pieno recupero delle energie psico-fisiche fondamentale per garantire la sicurezza delle cure. Una esplicita esclusione riguarda solo le attività lavorative di per sé caratterizzate da una organizzazione frazionata, il che non è certamente il caso delle attività ospedaliere e sanitarie che si svolgono a ciclo continuo.

Pure

il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, recentemente entrato in vigore, ha risentito di questa interpretazione nella disciplina dei turni di reperibilità attiva degli operatori, anche se le ricadute sono state attenuate attraverso la previsione di un riposo obbligatorio di 6 ore dopo il turno.

Il

Decreto Legislativo 66/2003 definisce riposo adeguato *“il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari*

*..... sufficientemente lunghi e continui per*

*evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica .....*

*causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi”*. La Corte di

Giustizia della Comunità Europea ha, poi, statuito che il “periodo di riposo” è una nozione di diritto comunitario che non può essere interpretata in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri.

Non

è la prima volta - ricorda infine Palermo - che l'Italia subisce una procedura d'infrazione per aver privato i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari delle tutele comunitarie. Anche in passato Anaaò Assomed aveva denunciato il Governo italiano alla Commissione Europea per avere escluso, ancora nel 2008, i dirigenti del SSN dall'applicazione dei benefici della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e del riposo giornaliero di 11 ore consecutive nelle 24 ore. L'Italia venne, perciò, deferita alla Corte di Giustizia della Comunità Europea con l'avvio di una procedura di infrazione conclusasi con l'obbligo, recepito mediante la Legge 161/2014, di ripristinare anche per i medici e i dirigenti sanitari le tutele comunitarie.